

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1006 del 5 giugno 2012

Approvazione dello schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti agli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17. Disposizioni concernenti il periodo transitorio nelle more dell'operatività dei Consigli di bacino di cui all'art. 3 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 sono state riattribuite le funzioni, precedentemente in capo alla Autorità d'ambito del servizio idrico integrato istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998 n. 5, a nuovi enti, denominati Consigli di bacino. Questi ultimi devono pertanto essere formalmente costituiti mediante convenzione tra gli enti locali compresi negli ambiti territoriali ottimali definiti con la recente legge regionale. Con il presente provvedimento si dà attuazione alla L.R. 27.04.2012, n. 17 approvando lo schema di convenzione alla quale gli enti locali dovranno attenersi per la costituzione dei nuovi Consigli di bacino. Si intende inoltre dare alcuni orientamenti per una migliore gestione del periodo transitorio nel passaggio tra le sopprimende Autorità d'ambito ed i nuovi Consigli di bacino.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

La legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", dando seguito alla normativa statale, con particolare riferimento al decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, riattribuisce a nuovi enti le funzioni proprie delle attuali Autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5. La recente legge regionale è entrata in vigore con dichiarazione d'urgenza il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, avvenuta il 4 maggio 2012.

I nuovi enti previsti dalla citata L.R. 27.04.2012, n. 17, denominati Consigli di bacino, sono costituiti mediante convenzione tra i comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale. La suddivisione del territorio regionale in tali ambiti è stabilita anch'essa dalla legge di cui sopra.

I Consigli di bacino saranno soggetti dotati di personalità giuridica e, ai fini della loro costituzione, gli enti locali partecipanti all'ambito devono sottoscrivere apposita convenzione per la cooperazione, previa approvazione della stessa secondo il proprio statuto. In particolare al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 27.04.2012, n. 17 è stabilito che lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima sono determinate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento che, ai sensi del comma 1 dell'art. 12, va emesso entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare lo schema di convenzione, contenuto nell'Allegato A, per la cooperazione degli enti locali compresi in ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato.

Lo schema di cui sopra contiene in particolare le disposizioni per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di bacino ed è specificamente articolato come segue:

- Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.
- Art. 2 - Enti locali partecipanti.
- Art. 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica.
- Art. 4 - Durata.
- Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.
- Art. 6 - Quote di partecipazione.
- Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino
- Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea d'ambito.
- Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea d'ambito.
- Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito.
- Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.
- Art. 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.
- Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.
- Art. 14 - Presidente
- Art. 15 - Direttore.
- Art. 16 - Disposizioni finanziarie.
- Art. 17 - Rinvio.

Alcune delle principali disposizioni contenute nello schema di convenzione discendono da quanto stabilito dalla citata L.R. 27.04.2012, n. 17, con particolare riferimento ai compiti dell'assemblea del Consiglio di bacino. Ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento dei vari organi: assemblea d'ambito, comitato istituzionale, presidente e direttore, discendono, oltre che da quanto esplicitamente stabilito dalla citata L.R. 27.04.2012, n. 17, anche dalla disciplina che ha fin qui regolato il funzionamento degli organi delle Autorità d'ambito costituite per convenzione ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5.

La citata L.R. 27.04.2012, n. 17 prevede inoltre, sempre al comma 1 dell'art. 12, che la Giunta regionale stabilisca le modalità di approvazione della convenzione per la costituzione dei Consigli di bacino. A tale proposito si riprendono alcuni contenuti della precedente disciplina regionale di settore di cui alla L.R. 27.03.1998, n. 5, in allegato alla quale era compreso un analogo schema per la cooperazione tra gli enti locali al quale gli stessi si sono attenuti per la costituzione delle attuali Autorità d'ambito.

Con il presente provvedimento si stabilisce a tale proposito che lo schema di convenzione di cui all'Allegato A dovrà essere approvato da una prima assemblea degli enti locali partecipanti, che viene qui denominata Conferenza d'ambito, in modo tale da definire ed approvare a maggioranza da parte degli enti locali l'effettivo testo di convenzione che dovrà poi essere a sua volta adottato

da ciascuno di essi. Lo schema di cui all'Allegato A contiene infatti alcune parti che devono necessariamente essere adattate alla specificità territoriale (nominativo del Consiglio di bacino, elenco comuni partecipanti, individuazione dell'ente locale responsabile del coordinamento, ecc.) e che non vengono considerate nella presente deliberazione, avente carattere generale. Il particolare, in funzione della peculiarità territoriale, andrà scelta per ciascun ambito anche la percentuale minima del numero di enti locali valida per la formazione delle liste per l'elezione del comitato istituzionale e per la sottoscrizione delle candidature alla presidenza; tale percentuale minima potrà essere stabilita tra un terzo ed un quinto degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale.

Il funzionamento della Conferenza d'ambito si ritiene possa avvenire con modalità analoghe a quelle già indicate nella precedente L.R. 27.03.1998, n. 5. In particolare si stabilisce quanto segue:

- a) La Conferenza d'ambito è composta dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni ricadenti nell'ambito ed è presieduta dal presidente dell'attuale Autorità d'ambito istituita ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5;
- b) Il presidente provvede, anche avvalendosi degli uffici delle attuali Autorità d'ambito, a convocare la Conferenza d'ambito.
- c) La rappresentanza in seno alla conferenza d'ambito spetta ai sindaci dei Comuni partecipanti all'ambito o ai loro delegati, ed è determinata in ragione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
- d) La Conferenza è validamente convocata quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza che in numero degli enti.
- e) Le deliberazioni della Conferenza sono adottate con voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza che in numero degli enti.

La Conferenza dovrà approvare il testo della convenzione conformemente allo schema di cui all'Allegato A, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione, rispettando in tal modo il termine indicato all'art. 3, comma 4, della L.R. 27.04.2012, n. 17. Il ruolo di presidente della Conferenza per ciascun ambito viene assegnato al presidente dell'attuale Autorità d'ambito istituita ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5 in considerazione che l'attribuzione di tale ruolo è già stata deliberata in seno all'attuale assemblea dei sindaci ed è accettato dai medesimi enti locali ora interessati dalla costituzione dei nuovi Consigli di bacino. Oltretutto i presidenti delle attuali Autorità d'ambito sono individuati prioritariamente quali possibili commissari ad acta da nominarsi a cura del Presidente della Regione, nel caso di mancata costituzione dei Consigli di bacino in tempo utile, come stabilito dall'art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17. Appare pertanto opportuno che i medesimi soggetti siano coinvolti fin dall'inizio nell'iter costitutivo dei nuovi Consigli di bacino.

Particolare attenzione è stata posta nel testo dello schema di convenzione ai successivi vincoli temporali per l'attuazione dei vari passaggi costitutivi. A tale proposito si prevede che l'approvazione della convenzione da parte dei comuni partecipanti sia attuata entro 60 giorni dalla data della deliberazione di approvazione della medesima da parte della Conferenza d'ambito. L'effettiva sottoscrizione della convenzione dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti gli enti locali. Con la sottoscrizione della convenzione da parte dei soggetti delegati avviene formalmente la costituzione dei Consigli di bacino.

Relativamente alle procedure di registrazione dell'atto sottoscritto, è prevista la facoltà di affidare le funzioni di ufficiale rogante al segretario comunale dell'ente locale responsabile del coordinamento, facilitando in tal modo le procedure amministrative; ciò in considerazione anche del notevole numero di enti locali facenti parte dei rispettivi ambiti.

In considerazioni delle tempistiche sopra indicate, le procedure per la formazione dei nuovi Consigli di bacino dovranno pertanto concludersi entro un massimo di 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia nell'approvazione della convenzione da parte degli enti locali, provvede il Presidente della Giunta regionale in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

Per l'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", si procederà alla costituzione del relativo Consiglio di bacino secondo specifici provvedimenti, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Oltre agli aspetti prettamente costitutivi, occorre riservare particolare attenzione anche al periodo transitorio che precede l'effettiva operatività dei Consigli di bacino. La L.R. 27.04.2012, n. 17 prevede infatti all'art. 13, comma 3, che le concessioni, i contratti, i piani d'ambito e gli atti ad essi relativi per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge, continuano a produrre effetti, e che i beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità d'ambito, alla cessazione delle loro funzioni, rientreranno nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti. Tali risorse verranno successivamente trasferite ai Consigli di bacino al momento della loro costituzione (art. 13, comma 5, della L.R. 27.04.2012, n. 17). A fronte di queste disposizioni normative relative al periodo transitorio, va però considerato che la L.R. 27.03.1998, n. 5 è ora abrogata a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), della L.R. 27.04.2012, n. 17. È parimenti stabilito dalla nuova norma che le attuali Autorità d'ambito territoriale, costituite con la stessa legge, devono comunque garantire il loro funzionamento almeno fino alla data del 31.12.2012.

Con il presente provvedimento si intendono pertanto definire anche alcune indicazioni per l'operatività delle attuali Autorità d'ambito fino alla completa funzionalità dei nuovi Consigli di bacino. In particolare si intende ribadire che le attuali Autorità d'ambito continuano ad operare con i propri organi secondo le convenzioni o gli statuti in essere, che non sono infatti abrogati. Si ritiene pertanto che nel periodo transitorio, tali enti debbano pertanto operare considerando quale orientamento normativo le disposizioni della L.R. 27 marzo 1998, n. 5 che, seppur abrogata, costituisce comunque indicazione di riferimento e oltretutto è la norma in base alla quale tali Autorità sono state a suo tempo costituite.

Inoltre si ritiene di mantenere l'obbligatorietà in capo alle attuali Autorità d'ambito di aggiornamento delle quote di partecipazione degli enti locali ai dati demografici relativi all'ultimo censimento ISTAT. L'aggiornamento delle quote di partecipazione riveste infatti particolare importanza, considerando che in base a tali parametri andrà attribuita la quota patrimoniale in capo a ciascun ente locale alla cessazione delle funzioni delle attuali Autorità, e quindi la quantificazione delle risorse che rientreranno in disponibilità agli enti locali stessi, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della L.R. 27.04.2012, n. 17. Infine, per poter garantire l'ope-

ratività delle attuali Autorità nelle more della costituzione dei Consigli di bacino è altresì necessario che le stesse procedano alla nomina del presidente o dei membri del comitato istituzionale e del consiglio di amministrazione in caso di avvenuta decadenza dalla carica; ciò in considerazione in particolare anche del recente svolgimento delle elezioni amministrative 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi regionali 27.03.1998, n. 5 e 27.04.2012, n. 17;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Viste il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42 e il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 17 e loro successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato, riportato nell'Allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante;

2. di stabilire che la consultazione degli enti locali al fine dell'approvazione della convenzione per la cooperazione, conformemente allo schema del precedente punto 1), avviene mediante Conferenza d'ambito;

3. di stabilire le seguenti modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza d'ambito:

a. La Conferenza d'ambito è composta dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni ricadenti nell'ambito ed è presieduta dal presidente dell'attuale Autorità d'ambito istituita ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5;

b. Il presidente provvede, anche avvalendosi degli uffici delle attuali Autorità d'ambito, a convocare la Conferenza d'ambito.

c. La rappresentanza in seno alla Conferenza d'ambito spetta ai sindaci dei Comuni partecipanti all'ambito o ai loro delegati, ed è determinata in ragione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

d. La Conferenza è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza che in numero degli enti.

e. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate con voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza che in numero degli enti.

4. di stabilire che la Conferenza d'ambito approva la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale conformemente allo schema di cui all'Allegato A al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione;

5. di stabilire che gli enti locali partecipanti a ciascun ambito territoriale ottimale approvano la convenzione di cui al precedente punto 4) entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione della medesima da parte della Conferenza d'ambito e provvedono alla relativa sottoscrizione entro i trenta giorni successivi alla data dell'avvenuta approvazione da parte di tutti gli enti partecipanti;

6. di stabilire che in caso di inerzia nell'approvazione della convenzione da parte degli enti locali entro i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5, provvede il Presidente della Giunta regionale in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17;

7. di stabilire che per l'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", si procederà alla costituzione del relativo Consiglio di bacino secondo specifici successivi provvedimenti, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

8. di ribadire che le Autorità d'ambito territoriale ottimale istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5 rimangono operative fino al subentro nelle loro funzioni da parte dei Consigli di bacino da istituirsi ai sensi della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e comunque non oltre la scadenza prevista dall'art. 13, comma 1 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del servizio idrico integrato;

9. di stabilire, quale linea di indirizzo per il proseguimento dell'attività, che le Autorità d'ambito territoriale ottimale istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5 nell'esercizio delle loro funzioni nelle more della operatività dei Consigli di Bacino di cui alla L.R. 27 aprile 2012, n. 17 continuano ad attenersi alle disposizioni allora previste dalla L.R. 27 marzo 1998, n. 5, nonché alle convenzioni costitutive e agli statuti delle medesime ora vigenti;

10. di stabilire che le Autorità d'ambito territoriale ottimale istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5 proseguono in particolare con l'aggiornamento delle quote di partecipazione degli enti locali ad esse afferenti sulla base dei successivi aggiornamenti dei dati demografici dell'ISTAT, e procedono altresì alla nomina del presidente o dei membri del comitato istituzionale o del consiglio di amministrazione in caso di avvenuta decadenza dalla carica;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di trasmettere il presente provvedimento alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI
PARTECIPANTI
COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
"NOME AMBITO"**

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.

1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli enti locali partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "NOME AMBITO" convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Art. 2 - Enti locali partecipanti.

1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti comuni, di seguito indicati come enti locali partecipanti:

- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (...).

Art. 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica.

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", un Consiglio di bacino denominato «Consiglio di bacino ... », avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. Il Consiglio di bacino ha sede in (...).

3. In caso di modifica dei confini dell'ambito territoriale ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1006 del 05 giugno 2012

pag. 2/7

4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima conformemente al proprio statuto.

5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.

6. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 - Durata.

1. La presente convenzione ha durata (...) ¹ a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di bacino è il Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di

Art. 6 - Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

- Comune di (...): (...) millesimi
- Comune di (...): (...) millesimi;
- (...).

Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino

1. Sono organi del Consiglio di bacino:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato istituzionale;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il revisore dei conti.

Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato.

2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente convenzione.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1006 del 05 giugno 2012

pag. 3/7

Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di bacino.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a. elezione del comitato istituzionale;
 - b. elezione del presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti;
 - c. nomina del direttore;
 - d. nomina del revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
 - e. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
 - f. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
 - g. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
 - h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;
 - i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
 - j. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
 - k. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale.
3. L'assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. a) del precedente comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.

Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è validamente convocata:
 - a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;
 - b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
2. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere f), g), h) e i) dell'articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
5. L'assemblea è convocata nella prima seduta dal Sindaco del Comune responsabile del coordinamento; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a);

ALLEGATO A alla Dgr n. 1006 del 05 giugno 2012

pag. 4/7

6. L'assemblea convocata nella prima seduta elegge il comitato istituzionale ed il presidente del Consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'art. 11.

7. Le procedure per l'elezione del comitato istituzionale e del presidente si concludono entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è composto da tre membri, di cui uno è il presidente del Consiglio di bacino, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti.

2. L'elezione dei membri del comitato istituzionale, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno (...)² degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e prorogabili.

5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale o del presidente.

6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di bacino.

8. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti locali partecipanti.

Art. 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è l'organo esecutivo del Consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1006 del 05 giugno 2012

pag. 5/7

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l'adozione degli atti inerenti:

- a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
- c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
- d. le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9;
- e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f. (...).

3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente del Consiglio di bacino, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del comitato istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche.

Art. 14 - Presidente.

1. Il presidente del Consiglio di bacino fa parte del comitato istituzionale ed è scelto dall'assemblea tra i suoi componenti, con la procedura di cui al precedente art. 11, comma 3.
2. L'elezione del presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno (...)² degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3. In caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea elettiva. In caso contrario la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tal caso è consentita l'ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'assemblea elettiva.
4. Al presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

ALLEGATO A alla Dgr n. 1006 del 05 giugno 2012

pag. 6/7

- a. ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
- b. convoca e presiede l'assemblea e il comitato istituzionale, di cui è membro;
- c. vigila sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino;
- d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
- e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
- f. è membro del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".

5. Il presidente sceglie, tra i membri del comitato istituzionale, il consigliere da lui delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 15 - Direttore.

1. Il direttore è nominato dall'assemblea.

2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:

- a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;
- b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e ne redige i processi verbali;
- c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
- d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;
- e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
- f. è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- g. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lett. c);
- h. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;
- i. propone al Comitato istituzionale il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
- j. è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".

3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consiglio di bacino.

4. Il direttore del Consiglio di bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti.

5. Il direttore è scelto all'interno dell'elenco predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".

6. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1006 del 05 giugno 2012

pag. 7/7

Art. 16 - Disposizioni finanziarie.

1. Gli enti locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il (...) di ogni anno.

Art. 17 - Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in quanto applicabili.

(1) – Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta.

(2) – Percentuale variabile da "un terzo" a "un quinto".